



COMUNE DI OSPEDALETTO  
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

N°32  
Reg. delib.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**O G G E T T O**

Revisione ordinaria delle partecipazioni. Art. 7, comma 10, L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 come modificato con D.Lgs. 16.06.2017 n. 100. Ricognizione delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute al 31 dicembre 2021

Oggi **ventotto** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge si è riunito in seduta Ordinaria Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Licciardiello Edy	Presente	Nicoletti Marco	Presente
Baldi Mery	Presente	Sutto Mauro	Presente
Ballin Elena	Presente	Perin Danilo	Presente
Cavagna Genny	Presente	Baldi Daniele	Presente
Furlan Andrea	Assente	Moretti Ennio	Presente
Loss Nicholas	Presente	Furlan Mirko	Presente

Presenti 11 Assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Biscaro Sonia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Licciardiello Edy nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	Revisione ordinaria delle partecipazioni. Art. 7, comma 10, L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 come modificato con D.Lgs. 16.06.2017 n. 100. Ricognizione delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute al 31 dicembre 2021
---------	---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con D.Lgs. 19.08. 2016, n. 175, (*cd Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, T.U.S.P.*), il legislatore nazionale ha introdotto una nuova ed organica disciplina in materia di costituzione da parte di amministrazioni pubbliche di società, ovvero acquisto da parte delle stesse, mantenimento e gestione di partecipazioni dirette o indirette in società a totale o parziale partecipazione pubblica;
- Ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale, la disciplina nazionale è stata recepita con alcuni significativi adeguamenti dall'articolo 24 della L.P. 27.12.2010, n. 27, come modificato dall'articolo 7 della L.P. 29.12.2016, n. 19, ai sensi del quale gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'articolo 4 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175. Resta comunque ferma l'applicabilità diretta della fonte nazionale soltanto in quanto compatibile con la disciplina locale, oltre che negli ambiti di competenza riservati alla potestà legislativa dello Stato ed ove espressamente richiamata dal legislatore provinciale;
- L'art 4 del *T.U.S.P.* stabilisce, al comma 2, che “[...] *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
  - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; [...]*
  - b) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento....;*
- Ai sensi della normativa provinciale, gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e adottano il programma di razionalizzazione societaria, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo aggiornamento, quando ricorrono i seguenti presupposti:
  - a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro o in un'ideale misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010;

Considerato che le attuali partecipazioni del Comune di Ospedaletto sono le seguenti:

#### **PARTECIPAZIONI DIRETTE:**

<b>Società partecipate</b>	<b>Quota posseduta</b>
Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	0,54 %
Trentino Riscossioni S.p.A.	0,0080 %
Azienda per il Turismo Valsugana Soc. Coop.	1,96 %
Dolomiti Energia Holding S.p.A.	0,00049%
Funivie Lagorai S.p.A	0,0002 %
Primiero Energia S.p.A.	0,115 %

#### **PARTECIPAZIONI INDIRETTE:**

<b>Società partecipate</b>	<b>Quota posseduta</b>
SET Distribuzione Spa	0,05 %
Federazione Trentina della Cooperazione s.c.	0,139 %
Cassa Rurale di Trento BCC s.c.	0,4578 %

Atteso che durante il corso del 2021 la società Centro Servizi condivisi – Società consortile a r.l. ha cessato l'attività per cui è venuta meno la partecipazione indirettamente posseduta sino ad allora per il tramite della Trentino Riscossioni S.p.A.;

Visto l'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'articolo 7 della L.P. 29.12.2016, n. 19;

Accertato che, ai sensi dell'articolo 24 della L.P. 27.12.2010, n. 27 – come


modificato dal citato art. 7 della L.P. n. 19/2016, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 175/2016;

Atteso che gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette e adottano il programma di razionalizzazione societaria entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo aggiornamento, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 10.02.2005, n. 1, lettere da a) a g);

~~Atteso che vanno considerate esclusivamente~~ le partecipazioni in società, come definite dall'art. 3 co. 1 lett. l) d.lgs. n. 175/2016, detenute in via diretta o in via indiretta, purché attraverso società o altri organismi

soggetti a controllo, anche congiunto, da parte dell'amministrazione pubblica, al 31 dicembre 2021, mentre non vanno prese in considerazione le partecipazioni, dirette o indirette, in associazioni, fondazioni o altri enti di diritto privato, né le partecipazioni indirette in società detenute per il tramite di soggetti che non risultano controllati dall'Ente locale;

Vista la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente che di seguito si riporta:



Vista la tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente:

C.F. Società	Denominaz. società	% Quota di Part.	Attività svolta	Controllo	Società in house	Esito della ricognizione	Motivazioni della scelta
01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA	0,54	82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese	NO	SI	Mantenimento senza interventi	Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d). La Società svolge infatti attività strettamente necessarie ed infungibili per l'Ente, riferite a: - prestazioni di assistenza e consulenza nello svolgimento delle funzioni amministrative dell'Ente; - attuazione di iniziative finalizzate al raggiungimento dell'ottimale assetto organizzativo dei soci in ottica di sistema, anche nell'ambito dei servizi ausiliari di committenza, ai fini del contenimento delle spese e dell'incremento della qualità dei servizi offerti; - promozione di occasioni formative per il personale dipendente e gli amministratori; - rappresentanza degli Enti locali trentini

							in tutte le sedi istituzionali; - esercizio di prerogative attribuite al Consorzio stesso dalla legge, in rappresentanza e nell'interesse degli Enti soci; - promozione e sviluppo dell'ICT nell'ambito del sistema pubblico trentino.
01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	0,0049	Attività holding 70.11.00 Produzione di energia elettrica 37.11.00	NO	NO	Mantenimento senza interventi	Le attività svolte dalla società costituiscono servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)) il cui svolgimento, anche a favore dell'ente, concorre al perseguimento delle finalità istituzionali dello stesso.
01699790224	PRIMIERO ENERGIA SPA	0,115	35.11.00 produzione di energia elettrica	NO	NO	Mantenimento senza interventi	Le attività svolte dalla società costituiscono servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)) il cui svolgimento, anche a favore dell'ente, concorre al perseguimento delle finalità istituzionali dello stesso
02043090220	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' COOP.	1,96	70.21 pubbliche relazioni e comunicazione Attività di promozione turistica	NO	NO	Mantenimento senza interventi	Le attività svolte dalla società costituiscono servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)) il cui svolgimento, anche a favore dell'ente, concorre al perseguimento delle finalità istituzionali dello stesso
02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	0,0080	82.99.1 Servizio di riscossione ed accertamento delle entrate	NO	NO	Mantenimento senza interventi	Le attività svolte dalla società costituiscono servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)) il cui svolgimento, anche a favore dell'ente, concorre al perseguimento delle finalità istituzionali dello stesso
01501480220	FUNIVIE LAGORAI SPA	0,0002	49.39.01 Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane	NO	NO	Dismissione	Le attività svolte dalla società non sono più rispondenti alle finalità istituzionali dell'ente. A seguito di gara andata più volte deserta, essendo rimaste invendute le azioni per la poca attrattività delle stesse, stante l'esiguo valore sul mercato, si ritiene che la via alternativa per giungere alla dismissione delle stesse possa essere costituita dal non partecipare ad una futura ricapitalizzazione, con una conseguente estromissione graduale o totale del Comune dalla compagine sociale nella società, relative scelte ed oneri

e indirettamente:

C.F: Società	Denominazione società	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Esito ricognizione	Motivazioni della scelta
01932800228	SET Distribuzione S.p.A.	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	0,05 attraverso Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	Attività di distribuzione dell'energia elettrica 35.13.00	NO	NO	mantenimento senza interventi	Le attività svolte dalla società costituiscono servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale. L'attività di distribuzione dell'energia elettrica la rende società che svolge attività elettrica, la cui detenibilità è ammessa dall'art. 24 co. 1 l.p. n. 27/2010
00107860223	Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valli di Cembra BCC soc. coop.	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	0,4578 attraverso Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	Attività bancarie e finanziarie 64.19.1	NO	NO	dismissione	Il Consorzio dei Comuni Trentini deteneva, al 31.12.2020 la partecipazione in oggetto nell'allora Cassa rurale di Trento BCC soc. coop. A decorrere dal 01.01.2020, la predetta società ha incorporato la Cassa rurale di Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC soc. coop., assumendo l'attuale denominazione, riportata in

								<p>epigrafe.</p> <p>L'Ente locale, congiuntamente alle altre amministrazioni che condividono il controllo sul Consorzio dei Comuni Trentini, ha dato indirizzo a quest'ultimo di procedere alla dismissione della partecipazione nell'allora Cassa rurale di Trento, entro il 30 novembre 2021.</p> <p>Tenuto conto che, a seguito un apposito avviso pubblico emanato dal Consorzio dei Comuni Trentini in data 29 maggio 2020, nessun soggetto ha manifestato interesse a rilevare la partecipazione, l'Assemblea dei Soci del Consorzio, in data 14 luglio 2021, ha dato mandato al Consiglio di amministrazione di valutare la percorribilità di ulteriori modalità di dismissione della partecipazione in oggetto, tra cui la cessione a trattativa privata (qualora emergesse l'interesse di un potenziale acquirente), ovvero l'esercizio del diritto di recesso, nei casi e nei modi previsti dallo Statuto di Cassa di Trento, sempre che tali opzioni consentano di ottenere una equa valorizzazione economica dei titoli ceduti, autorizzando sin d'ora il Presidente pro tempore a sottoscrivere ogni atto prodromico alla dismissione.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione relaziona, in merito, ai Soci in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, ovvero anticipatamente, in caso di positiva conclusione dell'iter di alienazione prima di tale data.</p>
00110640224	Federazione trentina della Cooperazione soc. coop.	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	0,139 attraverso Consorzio dei Comuni Trentini soc.	Ente di del movimento cooperativo ai sensi dell'art. 7 l.r. n. 5/2008, con funzioni di tutela, consulenza, soc.coop.	NO	NO	mantenimento senza interventi	<p>La partecipazione risulta funzionale all'accesso, da parte della Società tramite Consorzio dei Comuni trentini soc.coop, ad attività di servizi, utili alla gestione societaria, nel rispetto delle norme sui contratti pubblici.</p>

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della L.P. 27/2010 le condizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Atteso che il Comune può mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P., entro i limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P.;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Preso atto che, a seguito delle modifiche statutarie apportate, dal 1° gennaio 2018 il Consorzio dei Comuni trentini s.c. si configura come società *in house providing*;

Rilevato che, per effetto dell'articolo 7, comma 11, della L.P. 29.12.2016, n. 19, fermo restando quanto previsto dal comma 10, alla ricognizione periodica prevista dall'articolo 18, comma 3 bis 1, della L.P. n. 1/2005 e dell'articolo 24, comma 2 bis, L.P. n. 27/2010 si è proceduto a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017;

Richiamato l'atto prot. n. 2593/2015 dd. 13.08.2015, a firma del Sindaco, con il quale si è approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23.12.2014, n. 190, il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, T.U.S.P., nonché si è stabilito di procedere alla dismissione delle azioni della Società Funivie Lagorai Spa, in quanto non più rispondenti alle finalità istituzionali dell'ente;

Richiamata la deliberazione n. 30 del 18 ottobre 2017 con la quale il Consiglio Comunale approvava la Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7, comma 10, della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 ed art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare, e disponeva di vendere, mediante asta pubblica ad



unico incanto, le azioni della società in questione, approvando il relativo schema di avviso;

Atteso che con deliberazione consiliare n. 32 del 28.12.2018, veniva approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Ospedaletto alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da Allegato "A" alla medesima deliberazione, e si è disposto di procedere con la reiterazione dell'asta pubblica ad unico incanto, per l'alienazione delle partecipazioni detenute nella società Funivie Lagorai S.p.A., pari a n. 5 azioni del valore di Euro 4,66.- ciascuna, per un totale complessivo di Euro 23,31.-, stabilendo che, nell'ipotesi in cui le azioni rimangano invendute per la poca attraibilità delle stesse, stante l'esiguo valore sul mercato, la via alternativa per giungere alla dismissione delle stesse possa essere costituita dal non partecipare ad una futura ricapitalizzazione, con una conseguente estromissione graduale o totale del Comune dalla compagine sociale nella società, relative scelte ed oneri;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del citato T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Visto l'esito dell'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie possedute effettuata come risulta dalla tabella riepilogativa e dalle schede di dettaglio (Prospetto a) Partecipazioni dirette e Prospetto b) Partecipazioni indirette), che si allegano al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali;

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Dato atto che l'attività di monitoraggio delle partecipate detenute dal Comune di Ospedaletto è costante nel tempo, come risulta dal Piano Operativo di Razionalizzazione approvato con l'atto prot. 2593/2015 dd. 13.08.2015, a firma del Sindaco, dalla successiva relazione e dal provvedimento di revisione straordinaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 18 ottobre 2017 e provvedimenti successivi, da ultimo la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 30.12.2021;

Ritenuto doveroso a sensi di legge procedere all'analisi, alla data del 31.12.2021 dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie possedute, anche in ottica della comunicazione da effettuare ai sensi dell'articolo 24, comma

1, T.U.S.P.;

Considerato che, non ricorrendo le ipotesi di cui al comma 3 *bis* 1, dell'articolo 18 della L.P. 10.02.2005, n. 1, sopra richiamato, non si rende necessario adottare il programma di razionalizzazione societaria, se non per quanto già disposto con il succitato provvedimento consiliare n. 32 del 28.12.2018;

Tutto ciò premesso e considerato;

Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 53, comma 2, L.P. 09.12.2015, n. 18, acquisito al protocollo comunale n. 5442 del 21.12.2022;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati alla presente;

A seguito di distinte votazioni con voti favorevoli n.11, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, accertati a proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta,

### **d e l i b e r a**

1. Di approvare, per quanto in premessa, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Ospedaletto alla data del 31 dicembre 2021, indicate nella tabella riepilogativa di seguito riportata e risultanti dalle schede di dettaglio, Prospetto a) Partecipazioni dirette e Prospetto b) Partecipazioni indirette, che si allegano al presente provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali:

- Dirette

C.F. Società	Denominaz. società	% Quota di Part.	Attività svolta	Controllo	Società in house	Esito della ricognizione	Motivazioni della scelta
0153350222	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA	0,54	82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese	NO	SI	Mantenimento senza interventi	Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d). La Società svolge infatti attività strettamente necessarie ed infungibili per l'Ente, riferite a: - prestazioni di assistenza e consulenza nello svolgimento delle funzioni amministrative dell'Ente; - attuazione di iniziative finalizzate al raggiungimento dell'ottimale assetto organizzativo dei soci in ottica di sistema, anche nell'ambito dei servizi ausiliari di committenza, ai fini del contenimento delle spese e dell'incremento della qualità dei servizi offerti; - promozione di occasioni formative per il personale dipendente e gli amministratori; - rappresentanza degli Enti locali trentini in tutte le sedi istituzionali; - esercizio di prerogative attribuite al

							Consorzio stesso dalla legge, in rappresentanza e nell'interesse degli Enti soci; - promozione e sviluppo dell'ICT nell'ambito del sistema pubblico trentino.
01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	0,0049	Attività holding 70.11.00 Produzione di energia elettrica 37.11.00	NO	NO	Mantenimento senza interventi	Le attività svolte dalla società costituiscono servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)) il cui svolgimento, anche a favore dell'ente, concorre al perseguimento delle finalità istituzionali dello stesso.
01699790224	PRIMIERO ENERGIA SPA	0,115	35.11.00 produzione di energia elettrica	NO	NO	Mantenimento senza interventi	Le attività svolte dalla società costituiscono servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)) il cui svolgimento, anche a favore dell'ente, concorre al perseguimento delle finalità istituzionali dello stesso
02043090220	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETA' COOP.	1,96	M.70.21 pubbliche relazioni e comunicazione Attività di promozione turistica	NO	NO	Mantenimento senza interventi	Le attività svolte dalla società costituiscono servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)) il cui svolgimento, anche a favore dell'ente, concorre al perseguimento delle finalità istituzionali dello stesso
02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	0,0080	82.99.1 Servizio di riscossione ed accertamento delle entrate	NO	NO	Mantenimento senza interventi	Le attività svolte dalla società costituiscono servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)) il cui svolgimento, anche a favore dell'ente, concorre al perseguimento delle finalità istituzionali dello stesso
01501480220	FUNIVIE LAGORAI SPA	0,0002	49.39.01 Realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane	NO	NO	Dismissione	Le attività svolte dalla società non sono più rispondenti alle finalità istituzionali dell'ente. A seguito di gara andata più volte deserta, essendo rimaste invendute le azioni per la poca attrattività delle stesse, stante l'esiguo valore sul mercato, si ritiene che la via alternativa per giungere alla dismissione delle stesse possa essere costituita dal non partecipare ad una futura ricapitalizzazione, con una conseguente estromissione graduale o totale del Comune dalla compagine sociale nella società, relative scelte ed oneri

e indirette:

C.F: Società	Denominazione società	Denominazione società/ o organismo tramite	% Quota di partecipazione società/ organismo tramite	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Esito ricognizione	Motivazioni della scelta
01932800228	SET Distribuzione S.p.A.	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	0,05 attraverso Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	Attività di distribuzione dell'energia elettrica 35.13.00	NO	NO	mantenimento senza interventi	Le attività svolte dalla società costituiscono servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale. L'attività di distribuzione dell'energia elettrica la rende società che svolge attività elettrica, la cui detenibilità è ammessa dall'art. 24 co. 1 l.p. n. 27/2010
00107860223	Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valli di Cembra BCC soc. coop.	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	0,4578 attraverso Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	Attività bancarie e finanziarie 64.19.1	NO	NO	dismissione	Il Consorzio dei Comuni Trentini deteneva, al 31.12.2020 la partecipazione in oggetto nell'allora Cassa rurale di Trento BCC soc. coop. A decorrere dal 01.01.2020, la predetta società ha incorporato la Cassa rurale di Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC soc. coop., assumendo l'attuale denominazione, riportata in epigrafe. L'Ente locale, congiuntamente alle altre amministrazioni che condividono il controllo sul Consorzio dei Comuni Trentini, ha dato indirizzo a quest'ultimo di procedere alla dismissione della partecipazione nell'allora Cassa rurale di Trento, entro il 30 novembre 2021. Tenuto conto che, a seguito un

								apposito avviso pubblico emanato dal Consorzio dei Comuni Trentini in data 29 maggio 2020, nessun soggetto ha manifestato interesse a rilevare la partecipazione, l'Assemblea dei Soci del Consorzio, in data 14 luglio 2021, ha dato mandato al Consiglio di amministrazione di valutare la percorribilità di ulteriori modalità di dismissione della partecipazione in oggetto, tra cui la cessione a trattativa privata (qualora emergesse l'interesse di un potenziale acquirente), ovvero l'esercizio del diritto di recesso, nei casi e nei modi previsti dallo Statuto di Cassa di Trento, sempre che tali opzioni consentano di ottenere una equa valorizzazione economica dei titoli ceduti, autorizzando sin d'ora il Presidente pro tempore a sottoscrivere ogni atto prodromico alla dismissione. Il Consiglio di amministrazione relazionerà, in merito, ai Soci in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, ovvero anticipatamente, in caso di positiva conclusione dell'iter di alienazione prima di tale data.
00110640224	Federazione trentina della Cooperazione soc.  coop	Consorziodei Comuni Trentini soc. coop.	0,139 attraverso Consorziodei Comuni Trentini soc	Ente di del movimento cooperativo ai sensi dell'art. 7 l.r. n. 5/2008, con funzioni di tutela, consulenza , soc.coop.	NO	NO	mantenimento senza interventi	La partecipazione risulta funzionale all'accesso, da parte della Società tramite Consorzio dei Comuni trentini soc.coop, ad attività di servizi, utili alla gestione societaria, nel rispetto delle norme sui contratti pubblici.

2. Di dare atto che, non ricorrendo le ipotesi di cui al comma 3 *bis* 1, dell'art. 18 della L.P. 10.02.2005, n. 1, richiamato in premessa, non si rende necessario adottare il programma di razionalizzazione societaria, se non quanto già disposto al punto 3. del dispositivo della deliberazione consiliare n. 32 del 28.12.2018 in merito alla partecipazione detenuta nella società Funivie Lagorai S.p.A. (n. 5 azioni del valore di Euro 4,66.- ciascuna, per un totale complessivo di Euro 23,31.-), ossia la non partecipazione a qualsiasi forma di futura ricapitalizzazione, con una conseguente estromissione graduale o totale del Comune dalla compagine sociale nella società, relative scelte ed oneri;
3. Di dare conseguentemente atto che, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, in quanto richiamato dal comma 1 della L.P. 27.12.2010, n. 27, le partecipazioni possedute dal Consorzio alla data del 31 dicembre 2021 possono essere mantenute;
4. Di disporre che l'esito della ricognizione contenuto nella presente deliberazione sia trasmesso alla Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs.n. 175/2016, costituita presso il MEF, attraverso l'applicativo Partecipazioni con le modalità e nei termini da essa stabiliti;
5. Di disporre altresì che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'articolo 24, commi 1 e 3, T.U.S.P.;
6. Di disporre infine che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune di Ospedaletto in quanto soggetti interessati dai suoi effetti;
7. Di dichiarare la presente deliberazione, a mezzo di separata votazione,

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2, per le ragioni esposte in premessa.

*Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:*

- a) opposizione al Consiglio comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R 03.05.2018 n. 2 e s.m.;*
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	Revisione ordinaria delle partecipazioni. Art. 7, comma 10, L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 come modificato con D.Lgs. 16.06.2017 n. 100. Ricognizione delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute al 31 dicembre 2021
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Sindaco**  
**Licciardiello Edy**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Biscaro Sonia**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

**Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni. Art. 7, comma 10, L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 come modificato con D.Lgs. 16.06.2017 n. 100. Ricognizione delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute al 31 dicembre 2021**

### Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-12-  
22

Il Responsabile del  
servizio  
F.to Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

**Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni. Art. 7, comma 10, L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 come modificato con D.Lgs. 16.06.2017 n. 100. Ricognizione delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute al 31 dicembre 2021**

### Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 15-12-  
22

Il Responsabile del  
servizio  
F.to Trentin Sara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

### **N. 32 del 28-12-2022**

**Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni. Art. 7, comma 10, L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 come modificato con D.Lgs. 16.06.2017 n. 100. Ricognizione delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute al 31 dicembre 2021**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 10 giorni consecutivi con numero di registrazione 450 all'albo pretorio on line del sito [www.comune.ospedaletto.tn.it](http://www.comune.ospedaletto.tn.it).

- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

Comune di Ospedaletto li 30-12-2022

**IL RESPONSABILE**

*Dott.ssa Biscaro Sonia*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 del 28-12-2022**

**Oggetto: Revisione ordinaria delle partecipazioni. Art. 7, comma 10, L.P. 29.12.2016 n. 19 e art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 come modificato con D.Lgs. 16.06.2017 n. 100. Ricognizione delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute al 31 dicembre 2021**

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

**IL RESPONSABILE**  
**Biscaro Sonia**

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa